

Direzione Personale e Organizzazione
Il Direttore

TRENITALIA S.p.A.
Relazioni Industriali
c.a. Dr. Francesco De Deo

DIVISIONE CARGO
c.a. Dr. Giuseppe Titone

DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE
c.a. Dr.ssa Nicoletta Camerini

DIVISIONE PASSEGGERI
c.a. Dr. Marco Romani

F.S. S.p.A.
Direzione Relazioni Industriali
p.c. Dr. Giuseppe Depaoli

FERSERVIZI S.p.A.
Servizi Amministrazione del Personale
Client Management Centro
p.c. Dr. Carmine Scotti

Allegati 3

Disposizioni Attuative del CCNL 16.04.2003

Ad integrazione ed in coerenza con quanto già espresso nei testi del CCNL delle Attività Ferroviarie, e dell'Accordo di Confluenza per il gruppo FS, relativamente alla disciplina speciale p.d.m./p.d.b. si riportano di seguito le relative disposizioni operative. Pertanto, premesso che:

- ❑ per “*Programmazione*”, deve intendersi quanto riportato nei TV2 e nei M131 rispettivamente per i servizi di condotta e per i servizi di scorta;
- ❑ per “*Gestione*”, deve intendersi l'attività del Capo Deposito Distributore e del Capo Personale Viaggiante nel curare l'assegnazione del P.d.M. e del P.d.B. ai treni da effettuare;
- ❑ per “*Esercizio*”, deve intendersi lo svolgimento della prestazione preventivamente programmata, eventualmente condizionata da sopravvenuti eventi di circolazione;
- ❑ sono al momento confermate tutte le disposizioni non modificate dalla presente.

si dispone:

1) **Lavoro giornaliero**

- 1.1) I limiti di della prestazione massima giornaliera, ai fini del termine del servizio, deve essere riferita ai limiti della prestazione originariamente comandata indipendentemente dalle variazioni di collocazione nelle diverse fasce orarie determinate dagli eventi di “Esercizio”.
- 1.2) Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario giornaliero, la prestazione di riferimento è la “*massima contrattualmente programmabile*” nella fascia originariamente comandata indipendentemente dalla nuova collocazione nelle fasce orarie, della prestazione stessa per effetto degli eventi di “Esercizio”.
- 1.3) In relazione alle prestazioni programmate in regime promiscuo di attività di condotta e scorta (servizi ad Ag. Unico), i tempi da considerare ai fini del raggiungimento del previsto limite di due ore, e quindi per la determinazione della durata della prestazione massima giornaliera, sono quelli intercorrenti tra la partenza e l’arrivo programmato dei singoli treni, ed i tempi accessori/medi/(supplementari per il p.d.m.) strettamente connessi ai treni effettuati in attività di condotta o scorta. Per l’attività di scorta, sono da escludersi i tempi per attività di U.M.R.R., ed i tempi supplementari.
- 1.4) I limiti prestazionali previsti per i servizi effettuati con un solo agente di condotta, non si applicano al P.d.B. quando il treno è scortato da più di un agente.
- 1.5) La prestazione massima per i servizi non di condotta o scorta (Riserva, Traghettaggio, Spinta, manovra), è quella prevista ai punti 2.6.1 e 2.6.2 dell’art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
- 1.6) Ai fini dell’individuazione delle prestazioni notturne, definite dal Punto 1.9 dell’Art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie (Disciplina Generale) non dovranno essere considerate tali, le prestazioni che terminano alle ore 24.00, nonché quelle che iniziano alle ore 5.00.

2) **Riposo giornaliero in residenza**

- 2.1. In attuazione dei punti 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3 dell’art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie, a seguito di prestazioni notturne collocate dopo un RFR, dovranno essere attribuite almeno 16 ore di riposo giornaliero.
- 2.2. Ai fini della corretta determinazione del Riposo giornaliero a seguito di prestazioni iniziate in residenza in fascia notturna, si precisa che devono essere attribuite:
 - 22 ore di riposo giornaliero per i servizi iniziati tra le ore 24.00 e le ore 1.59;
 - 23 ore di riposo giornaliero per i servizi iniziati tra le ore 2.00 e le ore 4.00;
 - 22 ore di riposo giornaliero per i servizi iniziati tra le ore 4.01 e le ore 5.00;In analogia con il precedente alinea, per i servizi che interessano completamente la fascia notturna, dovranno essere attribuite almeno 22 ore di riposo giornaliero.

2.3. Qualora per effetto del ritardo dei treni “in *Esercizio*”, si verifichi una riduzione del riposo giornaliero sotto il minimo programmabile, è facoltà del lavoratore interessato proseguire nello svolgimento del turno fermo restando che il riposo può ritenersi fruito quando mantiene una durata uguale o superiore ad 11 ore.

2.4. Al personale non assegnato ai turni di servizio, a seguito di:

- ❑ un servizio di turno, dovrà essere attribuito il corrispondente riposo giornaliero; qualora la prestazione di cui sopra sia seguita da Riposo Settimanale, dovrà essere assegnato il riposo minimo contrattualmente previsto rispetto alla prestazione effettuata;
- ❑ un servizio non turnificato, dovrà essere assegnato il riposo minimo contrattualmente previsto rispetto alla prestazione effettuata.

3) Riposo giornaliero Fuori Residenza

3.1) Per quanto attiene i limiti numerici su base mensile dei R.F.R., la relativa contabilizzazione dovrà tenere conto delle frazioni risultanti come di seguito indicato:

- Fino al valore di 0,5 si arrotonda all'unità inferiore;
- Per valori superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

Pertanto i previsti limiti mensili devono intendersi rispettati fino ai valori di:

- ❑ 5.5 RFR mensili per il PdM;
- ❑ 4.5 RFR mensili per il PdB;
- ❑ 1.5 RFR mensili elevati oltre le 9 ore e comunque compresi entro le 11 ore.

In relazione a quanto sopra, per il personale assegnato ai turni è esigibile in “*Gestione*”, il quinto R.F.R. per il P.d.B. ed il sesto R.F.R. per il P.d.M. che dovesse verificarsi nel mese, per effetto dello svolgimento della sequenza di turno.

3.2) I R.F.R. programmati con più di 7 ore, che per effetto degli eventi di “*Esercizio*”, si riducono al di sotto del valore citato, qualora mantengano almeno 4 ore di riposo tra le ore 0.00 e le 5.00, si intendono fruiti quando la loro durata è uguale o superiore a 6 ore.

3.3) I tempi necessari per raggiungere o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza, ambito stessa località, devono essere considerati come un'estensione del riposo stesso che rimane comunque definito al netto dei tempi citati.

4) Riposo Settimanale

4.1) Ai fini della ripresa del turno, a seguito di un periodo di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, il riposo settimanale si intende formato dal riposo giornaliero fruito a seguito dell'ultima prestazione resa in precedenza al periodo di assenza, convenzionalmente individuato nella misura di 16 ore fissata dalla regola generale, e da almeno ulteriori 32 ore comprendenti un'intera giornata solare;

- 4.2) E' possibile convenire direttamente con il personale, utilizzazioni parzialmente coincidenti con il R.S. programmato, purché sia garantito un periodo minimo continuativo di libertà dal servizio pari a 48 ore. In tali casi il riposo settimanale è da intendersi fruito. Le utilizzazioni di cui sopra potranno quindi essere collocate sulle giornate di intervallo abbinate al Riposo Settimanale e concorrono al calcolo dei limiti di lavoro settimanale su base mensile.
- 4.3) Al personale non assegnato ai turni di servizio, a seguito di:
- ❑ un servizio di turno, dovrà essere attribuito il corrispondente riposo settimanale qualora coincida con la cadenza dei riposi dell'agente interessato; negli altri casi, dovranno sempre essere attribuite almeno 48 ore minime.
 - ❑ Rimane confermato che la durata dei riposi può essere discrezionalmente elevata, al fine di assicurare il monte ore annuo fissato in 3538 ore.

5) Pausa

- 5.1) Ai fini della determinazione della "Pausa", sia in *Programmazione* che in *Gestione*, si precisa che essa deve intendersi attribuita quando si realizzano 15 minuti continuativi nell'ambito, o attraverso la somma dei tempi corrispondenti a:
- le soste di servizio;
 - i viaggi fuori servizio;
 - le vie ordinarie comandate;
 - i tempi supplementari;
 - le soste programmate (anche in quei casi in cui la sosta non dia soluzione di continuità all'attività di presenziamento dei mezzi di trazione).
- 5.2) Ai soli fini di una corretta modalità di attribuzione della pausa di 15 minuti continuativi, nelle stazioni di regresso, ove:
- ❑ il p.d.m., soste ed effettui le operazioni di inversione del banco di manovra per predisporre alla partenza con lo stesso materiale utilizzato in arrivo, deve essere considerato un tempo a decremento della sosta pari a 10 minuti;
 - ❑ il p.d.m. effettui le operazioni di manovra correlate all'inversione di marcia con un treno composto da materiale ordinario, viaggiatori o merci, (giro locomotiva) oltre ai tempi di cui al punto precedente dovranno essere considerati, a decremento della sosta, anche i tempi medi di stazione;
 - ❑ il p.d.b., effettui treni in partenza con lo stesso materiale del treno in arrivo deve essere considerato un tempo a decremento della sosta pari a 15 minuti.
- costituiscono eccezione alle situazioni sopraindicate, i casi in cui per esigenze commerciali, il tempo di inversione sia inferiore ai tempi indicati.
- 5.3) La pausa può essere programmata in qualsiasi momento della prestazione lavorativa.
- 5.4) In "*Eservizio*", l'erosione della pausa programmata per effetto delle perturbazioni al traffico, anche quando dedicata alla fruizione dei pasti, non può provocare in alcun modo ulteriori ritardi ai treni.

6) Servizio di condotta

- 6.1) Ai fini della determinazione della durata massima dei tempi di condotta, per soste programmate devono intendersi tutte le fermate previste in orario.

- 6.2) I previsti limiti di condotta trovano applicazione unicamente in fase di “*Programmazione*” e “*Gestione*” dei servizi; non possono pertanto, costituire riferimento nell’ambito delle variazioni determinatesi in “*Eservizio*”.

7) **Assenza e ripresa del servizio**

In relazione alla tipologia di assenza dal servizio, la successiva ripresa dello stesso rimane disciplinata come di seguito indicato.

- *Assenza per ferie o festivo:*

Sono confermate le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie concesse al personale, integrate con quanto previsto al punto 4.1 della presente come riepilogato in allegato 3.

- *Assenza per permesso:*

Sono attribuibili per giornate intere, con le stesse modalità delle ferie, sono altresì frazionabili in mezze giornate al fine di poter essere cumulati con analoghe entità di periodi d’assenza per ferie o recuperi.

- *Assenza per recupero prestazioni rese in coincidenza con giornate festive:*

Il personale ha titolo, entro i 90 giorni successivi alla festività, al recupero di:

- ❑ un’intera giornata, computata con le modalità indicate alla voce “Ferie” in allegato n° 3, nei casi in cui venga resa una prestazione superiore a 3 ore;
- ❑ mezza giornata, qualora la prestazione resa sia pari o inferiore a 3 ore; in tal caso il personale che voglia avvalersi della facoltà del recupero, dovrà richiedere un’intera giornata di libertà dal servizio, in cui verrà computata anche mezza giornata di ferie o permesso;

- *Assenza per recupero riposo coincidente con giornate festive:*

Qualora la giornata di riposo solare coincida con una giornata festiva di cui al punto 2.1 dell’art. 24 del CCNL delle Attività Ferroviarie, entro 90 giorni dalla data della festività di cui sopra, il personale interessato ha diritto alla fruizione di un’altra giornata di riposo da computare come una giornata di ferie con diritto alla ripresa del turno.

- *Assenza per malattia, infortunio:*

La ripresa del servizio avverrà dopo le ore 8 del giorno successivo a quello in cui termina la malattia. Rimane salva la facoltà del personale di anticipare la ripresa del servizio e dell’eventuale turno spettante, comunque non prima delle ore 0.01 del giorno indicato.

Per effetto di quanto precisato al punto 4.1 sulla composizione del Riposo Settimanale, quando esso sia preceduto da un periodo di malattia, la successiva ripresa del servizio potrà essere disposta a decorrere dalle ore 8 seguenti la giornata solare di Riposo Settimanale.

- *Assenza Giustificata:*

Vedi allegato n° 3.

- *Assenza per sciopero:*

Sono confermate le attuali disposizioni come previste dalla MT/CND.TR.PG.PDM/NU.10.2 del 15.05.97 per p.d.m. e p.d.b..

8) Spostamenti del personale

Quando il termine della prestazione avvenga in un impianto di una stessa località, diverso rispetto a quello dove ha avuto inizio, al personale deve essere garantito il ritorno alla località dove il servizio ha avuto origine.

Il ritorno di cui sopra deve essere assicurato in tempi, per quanto possibile, immediatamente a ridosso del termine della prestazione.

Al fine di assicurare gli spostamenti, potrà essere previsto anche l'utilizzo dei mezzi pubblici quando ciò realizzi la condizione di cui sopra. Al personale compete il recupero delle spese eventualmente sostenute.

9) Viaggi fuori servizio

Ove non esistano funzionali soluzioni alternative, è ammesso l'utilizzo delle cabine di guida dei mezzi di trazione non utilizzate, anche in servizio non commerciale, per raggiungere la località dove hanno inizio le prestazioni di condotta o scorta, o per far ritorno verso la località sede di riposo giornaliero.

10) Variazione del servizio programmato/comandato

Sono confermate le previgenti disposizioni.

11) Tempi medi

Vengono stabiliti per ciascuna località in misura forfettaria dalla Società d'intesa con il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria sentiti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Al personale di macchina che inizia o termina il servizio in stazione ricoverando il mezzo di trazione su di un binario di sosta, devono essere accreditati fino a 20' a quello in partenza e fino a 10' a quello in arrivo (Tempi Medi di stazione).

Tempi medi più elevati possono essere stabiliti dalla Società d'intesa con il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria sentiti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

12) Tempi accessori

Si riportano in allegato 1 le quantificazioni dei tempi accessori previsti per le Visite Macchina, le Visite Ridotte in partenza ai mezzi di trazione, nonché i relativi tempi di Stazionamento in arrivo per quanto attiene il p.d.m., ed in allegato 2 le quantificazioni dei tempi accessori in arrivo e partenza del p.d.b..

Tempi diversi potranno essere successivamente definiti in relazione ad evoluzioni organizzative/tecnologiche.

In sede di pianificazione dei servizi potranno essere previste visite ridotte ai mezzi di trazione in partenza, anche in occasione dei cambi volanti tra il personale.

13) Tempi supplementari

Al personale di macchina che inizia o termina il servizio in stazione fornendo o ricevendo cambio diretto ad/da altro personale, devono essere accreditati 15' in partenza e 10' in arrivo. Sono superate le diversificazioni tra tempi normativi e tempi forfettari previsti dai precedenti riferimenti normativo contrattuali.

Qualora i tempi di sosta del treno siano maggiori della somma dei tempi supplementari in arrivo e partenza, in sede di pianificazione dei servizi, i minuti eccedenti saranno opportunamente ripartiti tra il personale in partenza ed in arrivo nel rispetto delle prestazioni massime giornaliere.

I tempi supplementari possono essere assorbiti da altre prestazioni lavorative che consentano lo svolgimento delle operazioni ad essi correlate, quali viaggi fuori servizio, spostamenti etc..

14) Termine del servizio

La comunicazione della volontà di avvalersi della facoltà di abbandonare il treno, dovrà essere comunicata a mezzo M 40 al Referente Divisionale nei tempi indicati dal CCNL cioè almeno con 2 ore di anticipo rispetto il termine programmato della prestazione. Ciò al fine di permettere le azioni conseguenti e le relative informazioni.

La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno, anche:

- ❑ Ora di inizio lavoro prescritto;
- ❑ Ora di termine lavoro programmato;
- ❑ Località sede del successivo riposo giornaliero.

Il reticolo delle località atte all'abbandono del treno, che costituisce parte integrante delle presenti disposizioni, sarà successivamente reso disponibile.

Ulteriori disposizioni, ove si renda necessario, saranno emanate a seguito delle verifiche gestionali conseguenti all'applicazione del CCNL in parola.

Amedea Pennacchi

TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE E NELLO STAZIONAMENTO

GRUPPO ROTABILI	Visita V.		Stazionam ent ST.
	Arrivo	Partenza	
- Locomotive a vapore	60'	60'	-
- Carri riscaldatori a carbone (per l'accudiente)	30'	30'	-
- Carri nVrec, nVDrec (per il P.d.M. e limitatamente al periodo in cui viene erogata energia per riscaldamento o per altri servizi)	-	10'	5'
- Un mezzo di trazione con trasmissione a bielle, inattivo, in composizione al treno, affidato al P.d.M.	25'	25'	-
- Un mezzo di trazione senza trasmissione a bielle, inattivo, in composizione al treno, affidato al P.d.M.	-	15'	5'
- Due mezzi di trazione senza trasmissione delle bielle, inattivi, in composizione al treno, affidato al P.d.M.	-	25'	10'

TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE AL MATERIALE		
	Fino a 7 vetture compreso la pilota	Oltre le 7 vetture
Tempi accessori da accreditare al P.d.M. in servizio ai treni " Navetta " con telecomando		
IN PARTENZA		
a) - La locomotiva deve essere agganciata al materiale in sosta	20'	25'
b) - Il materiale è già composto con locomotiva agganciata	15'	20'
IN ARRIVO		
- In ogni caso	10'	10'

TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE E NELLO STAZIONAMENTO
--

GRUPPO ROTABILI	Visita Macchina V.M. (o)	Visita Ridotta V.R.		Stazionamento ST.
		Arrivo	Partenza	
Mezzi di Trazione Elettrici				
a) - Locomotive da treni:				
a1) E 424 - E 424N - E 402 - E 444R - E 453/454 - E 632/633 - E 636 - E 645/646 E - 652 - E 656 - E 464 - E 412 - E 405 - E 655		-	20'	10'
a2) E 626	35'	-	20'	10'
b) - Elettrotreni				
ETR 220/240/250	90'	-	25'	20'
ETR 300	140'	-	35'	25'
ETR 401		-	35'	20'
ETR 450 (1)		-	50'	20'
ETR 460/480 (2)		-	50'	15'
ETR 470/460P (3)		-	50'	15'
ETR 500 (4)		-	60'	20'
TGV - R		-	30'	10'
c) - Automotrici				
n° 1 Ale 582 - 642 - 644 - 724 - 804 - 841 - 426 - 506	-	-	15'	10'
n° 2 Ale 582 - 642 - 644 - 724 - 804 - 841 - 426 - 506	-	-	25'	15'
Per ogni unità in più	-	-	15'	5'
n° 1 Ale 601	-	-	20'	10'
n° 2 Ale 601	-	-	30'	15'
Per ogni unità in più	-	-	15'	5'
n° 1 Ale altri gruppi	35'	-	15'	10'
n° 2 Ale altri gruppi	65'	-	25'	15'
Per ogni unità in più	30'	-	15'	5'
d) - Rimorchi				
Tutte le semipilote	10'	-	5'	5'
Le 480 - 481 - 581 - 562 - 601 - 682 - 700 - 724 - 761 - 763 - 764 - 780 - 884 - 736 -	-	-	5'	5'
Per i rimorchi di tutti gli altri gruppi	5'	-	5'	5'

Note

:

Nel caso di servizi effettuati con guidatore unico i tempi accessori sono maggiorati di:

a) - 15' per la visita macchina in partenza ed in arrivo per ogni unità motrice

b) - 10' per le visite ridotte per ogni unità motrice

c) - I tempi di stazionamento restano inalterati

Per i servizi effettuati con locomotive in comando multiplo i tempi accessori vengono attribuiti sommando i tempi assegnati ad ogni unità, rispetto al tipo di visita eseguita.

Per i complessi rilevati negli impianti di:

- OMAV Roma e OMAV Milano Martesana i tempi sono ridotti
- (1) di 15'
- (2) OMAV Roma, OMAV Milano Martesana, OMR Mestre i tempi sono ridotti di 15'
- IDP Fiorenza e OMAV Milano Martesana i tempi sono ridotti
- (3) di 15'
- (4) IDP Fiorenza, OMAV Milano Martesana, OMR Mestre, OMAV Roma, OMV Napoli, i tempi sono ridotti di 20'

(o) - Per le visite macchina vedere anche successiva tabella "D"

**TEMPI ACCESSORI PER LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VISITE E NELLO
STAZIONAMENTO**

GRUPPO ROTABILI	Visita Macchina V.M. (o)	Visita Ridotta V.R.		Stazionamento ST.
		Arrivo	Partenza	
Mezzi di Trazione Termici				
a) - Locomotive da treni tutte:	40'	-	20'	10'
b) - Automotrici:				
1 Aln	40'	-	15'	10'
2 Aln	70'	-	25'	15'
3 Aln	100'	-	40'	20'
c) - Rimorchi:				
per ciascun riorchio	5'	-	-	-
per tutti i rimorchi	-	-	5'	5'

Note:

Nel caso di servizi effettuati con guidatore unico i tempi accessori sono maggiorati di:

- a) - 15' per la visita macchina in partenza ed in arrivo per ogni unità motrice
- b) - 10' per le visite ridotte per ogni unità motrice
- c) - i tempi di stazionamento restano inalterati

In occasione delle visite ridotte o stazionamento, nel caso in cui occorra, a cura del P.d.M., la rifornimento

di combustibile dei mezzi, i tempi previsti dovranno essere maggiorati di:

- a) - 15' per le locomotive e per composizioni fino a 2 Aln
- b) - 20' per 3 Aln

(o) - Per le visite macchina vedere anche successiva tabella "D"

TEMPI AGGIUNTIVI da assegnare al Personale di Macchina in occasione delle VISITE MACCHINA		
IMPIANTI	in	in

	partenza	arrivo
Depositi Locomotive		
Torino Smistamento	20'	10'
Milano Centrale	20'	10'
Milano Smistamento	20'	10'
Roma San Lorenzo	20'	10'
Napoli Smistamento	20'	10'
Rimanenti Depositi Locomotive	10'	10'
Rimesse Locomotive	5'	5'

Note:

In occasione delle visite macchina (VM), i tempi di cui alle precedenti tabelle "B" e "C" devono essere aumentati di quelli forfettari sopra indicati, definiti "TEMPI AGGIUNTIVI", da attribuire una sola volta, indipendentemente
cioè dal numero di mezzi visitati.

Tabella dei tempi accessori del Personale di Bordo

a) In Partenza per i treni in servizio	
a.1) da stazioni di origine corsa	
Treni viaggiatori di media- lunga percorrenza della Divisione Passeggeri	30'
Treni viaggiatori Diretti ed IR composti con materiale ordinario	30'
Treni viaggiatori Regionali composti con materiale ordinario	20'
Treni viaggiatori del Trasporto Regionale composti con materiale leggero	15'
Treni effettuati con lo stesso materiale e scortati dallo stesso personale del treno precedente	10'
Per il personale addetto alla scorta delle vetture cuccette quando queste partono predisposte in posizione notte	30'
Per il personale addetto alla scorta delle vetture cuccette quando queste partono predisposte in posizione giorno	10'
Personale in servizi commerciali, in sussidio od in squadre di controlleria	0'
Treni merci	30'
a.2) da stazioni intermedie	
Tutti i treni	10'
Personale in servizi commerciali, in sussidio od in squadre di controlleria	0'
b) In arrivo per i treni in servizio	
Tutti i treni (esclusi quelli al rigo successivo)	5'
Personale in servizi commerciali, in sussidio od in squadre di controlleria	0'
Maggiorazioni dei tempi accessori.	

Treni regionali composti con materiale ordinario quando il Capotreno deve eseguire in origine corsa la prova completa del freno.	10'
Treni del Trasporto Regionale composti con materiale ordinario, per ogni vettura chiusa e/o aperta dal personale di scorta	5'
Riduzione dei tempi accessori.	
<p>Per i treni effettuati con lo stesso materiale e scortati dallo stesso personale del treno precedente, in caso di sovrapposizione i tempi sono riducibili alla sosta di fatto.</p> <p>In sede di formazione dei turni, quando le condizioni di esercizio lo consentono può essere previsto lo scambio dei treni nelle stazioni intermedie del loro percorso fra squadre di scorta; anche in tale caso i tempi sono riducibili alla sosta di fatto.</p> <p>Per necessità di circolazione treni, in esercizio, i tempi accessori possono essere ridotti.</p>	
Tempi supplementari per il PdB	
<p>Al personale di bordo vengono assegnati dei tempi supplementari per lo svolgimento di operazioni prescritte prima dell'inizio del periodo lavorativo o alla fine dello stesso (ritiro moduli di controlleria, versamento incassi, ecc.) così stabiliti:</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>all'inizio del periodo lavorativo all'impianto di appartenenza: 5'</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>al termine del periodo lavorativo all'impianto di appartenenza: 10'</p> <p>Questi tempi vanno attribuiti anche quando trattasi di viaggi fuori servizio; non vanno attribuiti se il periodo lavorativo inizia o termina con un periodo di riserva o disponibilità presenziata.</p>	

Tabella Riepilogativa delle Assenze PdM/PdB

Assenza	Durata dell'assenza	Ripresa Turno (p.d.m.)		Durata del Riposo Settimanale a seguito di assenze	
				Personale di Turno	Personale senza turno
	per ogni evento	condizioni	S/N	Valorizzazione	Valorizzazione
Ferie (o Festivo)	24 h dal termine del riposo giornaliero o settimanale	≥ 5 gg	SI	32 h	48 h
		se < 5 gg	NO	32 h	
Malattia	24 h solari	≥ 5 gg	SI	RIPOSO + TURNO fatta salva la possibilità di anticipare la ripresa del servizio dalle ore 0.00	RIPOSO + DISP 8.00 fatta salva la possibilità di anticipare la ripresa del servizio dalle ore 0.00
		se < 5 gg	NO		
Infortunio	24 h solari	-	SI	RIPOSO + TURNO fatta salva la possibilità di anticipare la ripresa del servizio dalle ore 0.00	RIPOSO + DISP 8.00 fatta salva la possibilità di anticipare la ripresa del servizio dalle ore 0.00
Recupero Festività	24 h dal termine del riposo giornaliero o settimanale	-	SI	32 h	48 h
Assenze Giustificate (generiche)	24 h dal termine del riposo giornaliero o settimanale	-	SI	RIPOSO + TURNO	48 h
Assenze Giustificate (donazione sangue)	24 h dall'ora di inizio del servizio da cui si assenta	-	SI	RIPOSO + TURNO	48 h
Assenze Giustificate (donazione sangue)	24 h (dall'ora effettiva del prelievo se non in servizio)	-	SI	RIPOSO + TURNO	48 h
Aggiornamento professionale	Un'assenza dal servizio	-	SI	RIPOSO + TURNO	48h